

DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 58

Ornamentazione di loculi ed ossari

1. Le lapidi di chiusura di loculi ed ossari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.
2. A pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere incise od applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui all'articolo 63 del presente regolamento.
3. Sulle lapidi sono ammessi lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.
4. E' altresì consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata ed indelebile, nonché l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni o l'applicazione delle immagini sacre, purché in marmo, in bronzo o in rame.

Art. 59

Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento.
2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
3. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione sono dovuti i relativi diritti di segreteria.
5. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
6. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere firmata sia da un tecnico abilitato, sia dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori, nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura in scala 1:100 e del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
7. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.
9. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Art. 60

Costruzione di cappelle

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.
2. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione sono dovuti i relativi diritti di segreteria.
4. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
5. La domanda deve essere in regola con l'imposta di bollo e firmata, oltre che dal tecnico abilitato, anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.
6. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti, in duplice copia, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti. I disegni delle

cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:100.

7. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastri e delle vetrate in scala 1:20.
8. Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore e del committente.
9. Deve infine venir indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico.
10. L'autorizzazione di cui al comma 2 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.
11. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 61

Obbligo di manutenzione

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in un buon stato di manutenzione.
2. Il custode del cimitero vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento dirigenziale ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 90.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale rilasciata su domanda dell'interessato.

Art. 62

Decorazioni aggiuntive

1. Fuori dai casi in cui le decorazioni e le epigrafi vengano approvate con i progetti di cui agli articoli 58, 59 e 60 del presente regolamento la posa in opera di portafiori, fotografie, ritratti, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni aggiuntive su ogni tipo di sepoltura deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, su domanda dell'interessato controfirmata dal marmista esecutore.
2. La domanda deve specificare la qualità dei materiali impiegati e, quando venga chiesta l'approvazione di un'epigrafe, deve riportare il testo della stessa con le eventuali traduzioni.

Art. 63

Epigrafi

1. Di regola le epigrafi sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto.
2. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.
3. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi ed espressioni rituali di suffragio.
4. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzo.
5. La modificazione o la sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo. Le epigrafi aventi un contenuto totalmente o parzialmente diverso da quello autorizzato, nonché quelle abusivamente introdotte nel cimitero vengono rimosse a cura del comune e a spese del concessionario, previa diffida.

Art. 64

Piante ornamentali

1. La messa a dimora di piante ornamentali è soggetta ad autorizzazione scritta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su domanda dell'interessato. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse.
2. Sulle sepolture in campo comune e sulle sepolture in concessione decennale ai margini dei campi non è consentita la messa a dimora di piante di alto fusto.
3. Nelle tombe in muratura la messa a dimora delle piante ornamentali è consentita sul lato posteriore del monumento.

Art. 65
Giardini e addobbi floreali

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture è consentita purché si rispettino i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.
3. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti o da chi è autorizzato quando presentino un aspetto indecoroso.

Art. 66
Ornamentazione delle sepolture in campo comune

1. Per l'ornamentazione e la manutenzione delle sepolture in campo comune si applicano le norme di cui all'articolo 37.